

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2006 (GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Khelmit».

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2005 dall'impresa Agrimport S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Khelmit» uguale al prodotto di riferimento denominato Berlit registrato al n. 11865, con decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 a nome dell'impresa Agrophyt di Felicani G. con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Berlit dell'impresa Agrophyt con sede in Bologna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Khelmit» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data

di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;-

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 ottobre 2010 l'impresa Agrimport S.p.a. con sede in via Piani n. 1 - Bolzano e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KHELMIT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000;

- Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

- I.R.C.A. Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Stahlertech Deutschland GmbH & Co.KG - Stade (Germania).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13038.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 60 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

KHELMIT

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
tipo di formulazione : sospensione concentrata

Partita n°

Composizione

- Triflumuron puro g. 39,4 (= 480 g/l)
- Coadiuvanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NORME PRECAUZIONALI : conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



**PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE**

Agrimport S.p.A. - Via Piani, 1 - 39100 Bolzano

Officine di produzione:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
StählerTech Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (Germania)

Registrazione ministero della Salute n° XXXXX del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica - Consultare un Centro Antiveletti

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il KHELMIT è un insetticida a base di principio attivo appartenente al gruppo chimico delle Benzoil-fenil-uree con azione specifica come inibitore della sintesi della chitina (ISC), processo biochimico esclusivo degli insetti. Agisce principalmente come ovidica. Il momento migliore, per effettuare il trattamento contro i più importanti lepidotteri fitofagi, è il periodo intercorrente tra l'inizio del volo degli adulti e l'ovideposizione. Particolarmente adatto agli interventi di pre-raccolta in quanto ha un tempo di carenza di 14 giorni sui principali fruttiferi. E' ideale nei programmi di difesa integrata.

Campi d'impiego :

Melo - Pero: 20-25 ml/ha contro Carpocapsa, Cemiostoma, Litocollele, Psilla, Orgia, Archips, Pandemis, Cydia molesta, Zeuzera

Pesce: 20-25 ml/ha contro Cydia, Anarsia, Litocollele, Zeuzera

Cavolo bianco: 20-40 ml/ha contro Cavolaia e Mamestra

Piante forestali : 20-25 ml/ha contro Processionaria, Limantria ed Ifantria e Orgia.

Floreali ed ornamentali : 20-35 ml/ha contro Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria e Orgia.

Nota bene: per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrysopa spp., Calcididi, Icnemonidi e Sirfidi. Non trattare in fioritura. Avvertenza: è necessario sfalcare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.) - Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco, 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SPUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN

PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.